



COMUNE DI MILANO
DC ATTIVITA' PRODUTTIVE
PG 482754/2016
S-S.O.F.I. E S.U.A.P.
Del 23/09/2016
(S) SE.RE.CA. S.N.C. di REALE
23/09/2016

Società: **SE.RE.CA. S.N.C. di REALE CASTELLO
FRANCESCO & LUANA**

Recapito PEC: **sereca@pec.it**

Trasmesso esclusivamente mediante PEC

RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

- *Visto il D.Lgs 31.03.1998, n.112;*
- *Visto il D.P.R. 07.09.2010, n. 160;*
- *Visto il "Regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)" approvato dalla Giunta Comunale in data 15 aprile 2003 – Reg. Del. 883/03;*
- *Vista la determina dirigenziale n. 28/2009 atti PG 415409/2009 del 29/05/2009 di nomina del Responsabile unico del procedimento SUAP;*
- *Visto l'art. 20, comma 8, della Legge 15/03/1997, n. 59;*
- *Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;*
- *Visto altresì il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35";*
- *Vista la circolare n. 19 del 5/8/2013, pubblicata sul B.U.R.L. n. 37 del 9/9/2013, con la quale la Regione Lombardia ha dettato "Primi Indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica ambientale (AUA)";*
- *Vista la documentazione recante PG 539174 del 8/14/2013 presentata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 dal Sig. REALE CASTELLO LUANA nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa "SE.RE.CA. S.N.C. di REALE CASTELLO FRANCESCO & LUANA", P.IVA 11743160159, con sede in MILANO, VIA GIOVANNI MONTEMARTINI N. 6, relativa all'insediamento produttivo di MILANO, VIA FABIO MASSIMO N. 15;*

Si trasmette all'impresa "SE.RE.CA. S.N.C. di REALE CASTELLO FRANCESCO & LUANA", P.IVA 11743160159, con sede in MILANO, VIA GIOVANNI MONTEMARTINI N. 6, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Citta' Metropolitana di Milano Reg. Gen. 7704/2016 del 31/08/2016 e relativi allegati.

L'esercizio dei diritti e le abilitazioni derivanti dall'autorizzazione dovranno esercitarsi nel rigoroso e continuo rispetto di ogni prescrizione e limitazione previsti dall'A.U.A. e relativi allegati.

**PER IL DIRETTORE DI SETTORE
IL FUNZIONARIO P.O.
Dr.ssa Maria Grazia Fantinelli**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Data 02/09/2016

S.U.A.P. del Comune di Milano

Protocollo 196582/2016 fasc. 9.3\2014\62

Pagina 1

Oggetto: Impresa SE.RE.CA. S.N.C. di REALE CASTELLO FRANCESCO & LUANA - P.IVA 11743160159 con sede legale nel comune di Milano in via Giovanni Montemartini N. 6 e insediamento nel comune di Milano in via Fabio Massimo N. 15 - richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per operazioni di gestione rifiuti, ex art. 216 del d.lgs. 152/2006, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e per scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia - Istanza presentata al S.U.A.P. ai sensi del D.P.R. 59/2013 in data 14/08/2013 prot. Suap n. 539174 - Trasmissione Autorizzazione Unica Ambientale.

Con la presente si trasmette il provvedimento in oggetto ai fini del rilascio all'impresa istante.

Per determinare la decorrenza degli effetti dell'atto, si richiede di comunicare la data di rilascio del provvedimento alla scrivente autorità all'indirizzo PEC protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it nonché ad ATO della Città metropolitana di Milano - Azienda Speciale atocittametropolitanadimilano@legalmail.it, ad ARPA e agli altri Enti interessati che codesto SUAP vorrà individuare.

Si comunica che l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, dovrà essere richiesta dal SUAP competente ai fini del rilascio della presente autorizzazione e dei relativi allegati.

In attesa di riscontro da parte di codesto S.U.A.P. si inviano cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Gestione procedimenti A.U.A.
Dott. Giuseppe Bono

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Allegati:

1. Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 7704/2016 del 31/08/2016;
2. Allegati Tecnici.



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Qualità Dell'aria, Rumore Ed Energia

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.7704/2016 del 31/08/2016

Prot. n.194869/2016 del 31/08/2016
Fasc.9.3 / 2014 / 62

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per operazioni di gestione rifiuti, ex art. 216 del d.lgs. 152/2006, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e per scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia all'impresa SE.RE.CA. S.N.C. di REALE CASTELLO FRANCESCO & LUANA - P.IVA 11743160159 con sede legale nel comune di Milano in via Giovanni Montemartini N. 6 e insediamento nel comune di Milano in via Fabio Massimo N. 15

Il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle

unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16.

Visti il Decreto del Sindaco metropolitano n. 319 del 10/12/2015 atti n. 308845/1.19/2015/7 "Conferimento incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano".

Visti:

- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato con decreto ministeriale 5 aprile 2008, n. 186;
- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE del 3.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la direttiva ministeriale 9 aprile 2002;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205 e 10 dicembre 2010, n. 219, 4 marzo 2014 n. 46 e la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione, con modifiche del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, ed in particolare la Parte Quarta, artt. 214 e 216;
- il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 8882 del 24.04.2002 “ *Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale.*”, così come recepita dalla deliberazione di Giunta della Provincia di Milano n. 132194/2002 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, da ultimo, la Delibera della Giunta della Provincia di Milano n. 135/2014;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461 del 19.11.2004 “*Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01.*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 7366 del 28.5.2008 “ *Individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di verifica di VIA (art. 3, comma 3, l.r. n. 20/1999) ed integrazione alla d.g.r. n. 8882/2002.*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 10360 del 21.10.2009: “*Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, l.r. 26/2003)*”;

Fatto presente che con il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modifiche, con legge 11 agosto 2014, n. 116, sono state introdotte modifiche all'art. 216 del d.lgs. 152/06 e, in particolare:

- il comma 8-quater, il quale stabilisce che: *“Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall’articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:*
 - a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;*
 - b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;*
 - c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;*
 - d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.”;*
- il comma 8-sexies, il quale stabilisce che: *“Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell’articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all’articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell’attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.”;*

Richiamato il Decreto Dirigenziale del Direttore dell’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - Raccolta Generale n.11026/2015 del 04/12/2015 – avente ad oggetto “Primo provvedimento straordinario, contingibile ed urgente di avviamento di procedura accelerata per l' esame di pratiche giacenti o parzialmente trattate: Servizio gestione e Procedimenti AUA, Servizio Risorse Idriche, Servizio Acque reflue, Servizio Inquinamento Atmosferico, Servizio Giuridico Amministrativo Energia, Servizio Bonifiche siti contaminati e Servizio Sviluppo interventi tecnici strategici siti contaminati. Costituzione di task-force per il trattamento e la chiusura d'urgenza delle pratiche”.

Preso atto che l'Impresa SE.RE.CA. S.N.C. di REALE CASTELLO FRANCESCO & LUANA - P.IVA 11743160159 con sede legale nel comune di Milano in via Giovanni Montemartini n. 6 e insediamento nel comune di Milano in via Fabio Massimo n. 15 ha presentato, ai sensi del D.P.R. 59/2013, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per operazioni di gestione rifiuti, ex art. 216 del d.lgs. 152/2006, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia, nonché per impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 al SUAP di Milano, trasmessa telematicamente in data 14/11/2013 (prot. 275259) alla Città metropolitana di Milano in qualità di autorità competente, che l'ha esaminata unitamente alla documentazione allegata a corredo dell'istanza e ha verificato l'avvenuto versamento degli oneri istruttori dovuti.

Dato atto che l'Impresa Se.re.ca. S.n.c., già iscritta al Registro dei recuperatori ex art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06 al n. MI1168 dal 25.02.2003, ha:

- presentato, tramite il S.U.A.P. di Milano, in data 14.11.2013 (prot. prov.le n. 275259) istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013 finalizzata al rinnovo, con varianti, della comunicazione ex art. 216 del d.lgs. 152/06 per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti;
- trasmesso, in data 3.03.2014 (prot. prov.le n. 48337), documentazione integrativa;

Evidenziato che l'Impresa Se.re.ca. S.n.c., per l'insediamento di Milano - F. Massimo n. 15, ha la disponibilità dell'area attraverso occupazione di fatto regolarmente indennizzata. Tale area è di proprietà del Comune di Milano;

Fatto rilevare che l'area sulla quale insiste l'insediamento dell'Impresa Se.re.ca. S.n.c., nel quale viene svolta attività di gestione rifiuti, è individuata dal Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Milano in ambito di Trasformazione Urbana (A.T.U. n. 15 Porto di Mare). L'area risulta altresì inserita in ambito "beni paesaggistici" del d.lgs. 42/2004 "complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale" art. 136.1.c. Sulle aree dell'A.T.U. 15 – Porto di Mare il P.G.T. prevede trasformazioni urbanistiche aventi rilevanza strategica a livello urbano. Con nota del 15.12.2014 (prot. prov.le n. 255818) il Comune di Milano ha confermato la disponibilità a concedere l'autorizzazione relativa all'attività fino al 31.12.2015.

Dato atto che le operazioni di recupero rifiuti possono essere svolte esclusivamente a condizione che la Società sia sempre in possesso di regolare e valido titolo di disponibilità del sito interessato dall'attività di gestione rifiuti;

Fatto presente che l'Impresa Se.re.ca. S.n.c. con la documentazione trasmessa in data 3/03/2014 (prot. prov.le n. 48337) ha presentato l'elaborato grafico "*Planimetria aree di recupero e di messa in riserva e sistema smaltimento acque – datata febbraio 2014*";

Dato atto che l'Impresa Se.re.ca. S.n.c. in data 3.03.2014 ha trasmesso attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori riguardanti le operazioni di gestione rifiuti che intende svolgere ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, calcolato sulla base dei criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, dalla Delibera della Giunta della Provincia di Milano n. 135/2014;

Determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € 236.986,67.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Se.re.ca. S.n.c. deve prestare a favore della Città Metropolitana di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva [R13] di 8.751 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 154.560,16.= (*)
Recupero [R5] di 100.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 82.426,51.=
Totale	€ 236.986,67.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

Fatto rilevare che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria;

Ricordato che le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

Dato atto che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, è altresì subordinato al regolare versamento alla Città Metropolitana di Milano del diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi e le tempistiche stabilite dal d.m. 350/98;

Ricordato che l'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali. Qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e dei successivi decreti ministeriali di regolamentazione, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
- iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11;

Ricordato altresì che qualora l'attività dell'Impresa rientra tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "*Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE*", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

Richiamata l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che:

- con nota datata 19/02/2015 prot. n. CMMI n. 41467 il Servizio Coordinamento tecnico rifiuti - Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA ha espresso parere favorevole alle condizioni e con le prescrizioni evidenziate nell'Allegato Tecnico Prot. CMMI n.41412 del 19/02/2015, unito all'elaborato grafico "*Planimetria aree di recupero e di messa in riserva e sistema smaltimento acque – datata febbraio 2014*", che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

- con nota datata 25/08/2015 prot.CMMI n.213962 il Servizio Inquinamento atmosferico - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia, ha espresso parere favorevole alle condizioni e con le prescrizioni evidenziate nell'Allegato Tecnico Prot. n. 213958 del 25/08/2015, che forma parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

- con nota datata 8/08/2016 prot. ATO n.11451, pervenuta in data 09/08/2016 con protocollo n.180015, l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale ha espresso parere favorevole alle condizioni e con le prescrizioni evidenziate nell'Allegato Tecnico Prot. ATO n.11445 del 8/08/2016, che forma parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

Visti e richiamati:

- gli artt. 43 e 44 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano, ora Città metropolitana;
- l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, ed in particolare il testo approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 22/2014 in data 13/11/2014, atti n. 221130/1.10/2014/16;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Metropolitan R.G. 41/2015 del 5 novembre 2015, atti n. 275757/5.3/2015/7, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica.

- il decreto del Sindaco Metropolitan R.G. 290/2015 del 12/11/2015, atti n.

283562/2.4/2015/1, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2015.

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa.

Richiamato il PEG 2015 - Obiettivo n.14531 - Programma AA009;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate.

Ritenuto di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per i titoli di diretta competenza e di proporre al SUAP di Milano l'inserimento del presente Atto nel provvedimento di rilascio che dovrà tener conto anche del titolo relativo all'impatto acustico.

AUTORIZZA

ai fini dell'inserimento nel motivato Provvedimento di conclusione del procedimento che verrà adottato dal SUAP del Comune di Milano il rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per operazioni di gestione rifiuti, ex art. 216 del d.lgs. 152/2006, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e per scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia all'Impresa SE.RE.CA. S.N.C. di REALE CASTELLO FRANCESCO & LUANA - P.IVA 11743160159 con sede legale nel comune di Milano in via Giovanni Montemartini N. 6 e insediamento nel comune di Milano in via Fabio Massimo N. 15, alle condizioni e prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici: Allegato Tecnico Prot. CMMI n.41412 del 19/02/2015, unito all'elaborato grafico "*Planimetria aree di recupero e di messa in riserva e sistema smaltimento acque – datata febbraio 2014*", Allegato Tecnico Prot. n. 213958 del 25/08/2015 e Allegato Tecnico Prot. ATO n. 11445 del 8/08/2016, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché alle condizioni in premessa indicate e a quelle di seguito riportate:

- 1) l'Impresa Se.re.ca. S.n.c. con sede legale in Milano (MI) - Via G. Montemartini n. 6 è autorizzata ad esercitare, presso l'insediamento di Milano (MI) - Via F. Massimo n. 15, l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06 - iscrizione n. MI01168 al Registro delle Imprese che recuperano rifiuti, fermo restando che dovrà dimostrare la disponibilità dell'area;
- 2) l'Allegato Tecnico Operazioni Recupero Rifiuti (Art. 216 d.lgs. 152/06) e la planimetria "*Planimetria aree di recupero e di messa in riserva e sistema smaltimento acque – datata febbraio 2014*" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;
- 3) la garanzia finanziaria che l'Impresa Se.re.ca. S.n.c. dovrà versare a favore della Città Metropolitana di Milano relativamente all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in € 236.986,67,=, calcolata con il seguente criterio:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva [R13] di 8.751 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 154.560,16.= (*)
Recupero [R5] di 100.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 82.426,51.=
Totale	€ 236.986,67.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, di quindici (15) anni più uno (1), partendo dalla data di notifica del provvedimento all'Impresa, a cura dello sportello SUAP del Comune territorialmente competente;

- 4) la mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;
- 5) l'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:
 - alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;
 - al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;
- 6) le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;
- 7) sessanta (60) giorni prima della scadenza del titolo di disponibilità dell'area (31.12.2015), l'Impresa dovrà trasmettere nuova attestazione relativa alla disponibilità dell'area pena la decadenza automatica alla suddetta data del presente provvedimento autorizzativo;
- 8) la modifica sostanziale delle operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del d.lgs. 152/2006 è assoggettata al rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale;
- 9) l'Impresa, qualora vengano emanati i regolamenti di cui al comma 8-*quater* dell'art. 216 del d.lgs 152/06, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui a detto comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- 10) ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, ovvero nei casi di accertate violazioni alle leggi e regolamentazioni vigenti o di quanto contenuto, relativamente alle operazioni di recupero rifiuti, nell'istanza e nell'Autorizzazione Unica Ambientale, si procederà all'adozione dei provvedimenti stabiliti dall'art. 216, comma 4, del d.lgs.

152/06, fatto salvo che l'Impresa non provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dall'Autorità competente, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;

- 11) l'attività di controllo riguardante l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti verrà svolta dalla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3 del d.lgs. 152/2006 e dagli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza. La Città Metropolitana di Milano si potrà avvalere, secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale, in particolare di quelle sostituite dal presente atto, riguardanti la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, le emissioni idriche e quelle sonore. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Città Metropolitana di Milano per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/2006;
- 12) come disposto dall'art. 5, comma 5, del d.P.R. 59/2013, l'Autorità competente, nei casi previsti dalle lett. b) e c), può comunque imporre, prima della scadenza, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa;
- 13) sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro e in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

La presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. competente del presente titolo, che ne darà comunicazione anche alla Città metropolitana di Milano, dando atto l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013.

Il presente provvedimento sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali ambientali a far data dal rilascio da parte del SUAP.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici saranno effettuate da Città Metropolitana di Milano, ARPA Lombardia -Dipartimento competente per territorio e dall'Ufficio d' Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale sia direttamente sia per il tramite di MM S.p.A..

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo

finalizzato all'assunzione del presente atto è il Dott. Giuseppe Bono - responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti AUA".

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città Metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitan; il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è l'Arch. Giovanni Roberto Parma – Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia.

Il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano.

Si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio basso e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città Metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

**Il Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia
Arch. Giovanni Roberto Parma**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Si dà atto che l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, sarà richiesta dal SUAP competente ai fini del rilascio della presente autorizzazione e dei relativi allegati.

L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente annullate.

Responsabile dell'istruttoria: Maria Rita Zanini

Data 19/02/2015

Prot. interno n. 41412 del 19/02/2015

Atti: 9.3/2014/62

ALLEGATO TECNICO
OPERAZIONI RECUPERO RIFIUTI
(ART. 216 D.LGS. 152/06)

Ragione Sociale:	SE.RE.CA. S.n.c.
P.IVA/C.F.	11743160159
Indirizzo sede legale:	Milano - Via Montemartini Giovanni n. 6
Indirizzo impianto:	Milano - Via F. Massimo n. 15
Attività:	Recupero di rifiuti non pericolosi
Operazioni autorizzate: (Allegato C al d.lgs. 152/06)	- Messa in riserva [R13] - Recupero di materia [R5]
Legale Rappresentante:	Reale Castello Luana
Direttore Tecnico:	Reale Castello Luana

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

1.1 l'area su cui insiste l'impianto ha una superficie di 5.200 mq ed è censita al NCTR del Comune di Milano al foglio 585 - mappale n. 128, foglio 615 - mappali n. 138, 218, 290 . Il sito è in disponibilità alla Impresa Se.re.ca S.n.c. attraverso occupazione di fatto regolarmente indennizzata. Il Comune di Milano, attuale proprietario dell'area, con nota del 15.12.2014 (prot. prov.le n. 255818) ha confermato la disponibilità a concedere l'autorizzazione relativa all'attività fino al 31.12.2015;

1.2 l'area, dal Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Milano come indicato da nota comunale del 29.05.2014 (prot. prov.le n. 11741), ricade in Ambito di Trasformazione Urbana, di cui all'art. 3.2.a delle Norme di Attuazione del Documento di Piano (ATU n. 15 Porto di Mare), regolato dall'art. 33 delle NTA del d.P.R.. L'area risulta altresì inserita in ambito "beni paesaggistici" del d.lgs. 42/2004 "complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale" art. 136.1.c. Sulle aree dell'A.T.U. 15 – Porto di Mare il P.G.T. prevede trasformazioni urbanistiche aventi rilevanza strategica a livello urbano. Con nota del 15.12.2014 (prot. prov.le n. 255818) il Comune di Milano ha confermato la disponibilità a concedere l'autorizzazione relativa all'attività fino al 31.12.2015;

1.3 la Società ha ottenuto i seguenti pareri, assensi o autorizzazioni:

1.3.1 Licenza per opere edilizie n. 2579 del 18 novembre 1965;

2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

2.1 L'Impresa è iscritta al n. MI01168 del Registro tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06 per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5.02.1998, limitatamente alle sottoriportate tipologie, CER, volumi e quantità:

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi.	150101, 150105, 150106, 200101	R13	29	300	1.000
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro: rottami di vetro	101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102	R13	29	50	156
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai codici	100210, 100299, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140, 100299, 120199	R13	29	500	333
6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.	020104, 150102, 170203, 191204, 200139	R13	29	300	250
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	R13/R5	4.303	100.000	66.667
7.31-bis	Terre e rocce da scavo	170504	R13	4.303	47.760	31.840
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.	030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	R13	29	300	501

(*) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; nel caso invece che sia autorizzata, oltre alla messa in riserva (R13) anche il recupero (Rx), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.

2.2 L'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, consiste in:

2.2.1 Tipologia 7.1:

2.2.1.1 Attività di recupero [7.1.3 – lett. a]): messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e

selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];

Il ciclo di recupero (R5) é articolato come segue: le fasi di frantumazione e vagliatura vengono effettuate con l'ausilio di un impianto che provvede alla selezione della frazione passante più fine (che passa al di sotto del canale vibrante e viene convogliata sul nastro trasportatore a formare un cumulo a se stante o su quello principale con il materiale già frantumato proveniente dal frantumatore) dalla frazione di pezzatura maggiore che avanzando sopra il canale vibrante dell'alimentatore giunge alla sezione di frantumazione dove raggiunge una dimensione variabile tra i 30 e i 60 mm. Le frazioni metalliche vengono allontanate dal materiale frantumato a mezzo nastro deferrizzatore;

- 2.2.1.2 Caratteristiche dei prodotti ottenuti [7.1.4 - lett. a]):** materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
- 2.2.2 Tipologia 1.1:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;
- 2.2.3 Tipologia 2.1:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;
- 2.2.4 Tipologia 3.1:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;
- 2.2.5 Tipologia 6.1:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;
- 2.2.6 Tipologia 7.31-bis:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;
- 2.2.7 Tipologia 9.1:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso.

3. PRESCRIZIONI ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

- 3.1** entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati, a favore della Provincia di Milano, i diritti di iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06, seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del d.m. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero e di messa in riserva, così come riportati al precedente punto. Il mancato versamento del diritto di iscrizione determinerà, senza alcun ulteriore avviso o provvedimento, immediata ed automatica sospensione dell'iscrizione al sopraccitato Registro, facendosi presente che l'eventuale

attività di recupero rifiuti, svolta a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui non è stato effettuato il pagamento, sino alla data di regolarizzazione, sarà da considerarsi come non autorizzata;

- 3.2** la gestione deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998 e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare:
- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- E' inoltre fatto obbligo all'Impresa di osservare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni vigenti, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione, con particolare riguardo a quelle in materie di tutela dell'ambiente ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 3.3** fermo restando l'ottemperanza a quanto riportato al precedente punto **3.2** l'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto contenuto nell'istanza, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998 e negli elaborati tecnici (descrittivi e grafici) allegati alla stessa, autorizzati con il presente provvedimento autorizzativo e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3.4** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante la procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ivi compresi, qualora individuati, i parametri definiti al punto x.x.2 (Caratteristiche del rifiuto), ai sensi dell'art. 8 del d.m. 5.02.1998. Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 3.5** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
- 3.6** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
- 3.7** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo aventi C.E.R. diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
- 3.8** le operazioni di messa in riserva [R13] dei rifiuti non pericolosi dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nell'elaborato grafico "*Planimetria aree di recupero e di messa in riserva e sistema smaltimento acque – datata febbraio 2014*", nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi autorizzati;
- 3.9** le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero [R5] dei rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (m.p.s.), dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nella "*Planimetria aree di recupero e di messa in*

riserva e sistema smaltimento acque – datata febbraio 2014”, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi autorizzati;

- 3.10** sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi deve essere garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e nel rispetto delle modalità stabilite dall’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali;
- 3.11** nell’eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai d.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 3.12** i rifiuti identificati con i CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
- 3.13** i rifiuti identificati con i CER 150105 e 150106, rientranti nella tipologia 1.1 dell’Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, possono essere ritirati e sottoposti a messa in riserva [R13] a condizione che gli stessi siano costituiti da rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati (composti da soli tali materiali), anche di imballaggi, nel rispetto altresì delle limitazioni imposte al punto 1.1.b), rientranti nella voce “impurezze”. Pertanto è vietato il ritiro di rifiuti di imballaggi in più materiali diversi (poliaccoppiati con plastica e/o alluminio, plastica, legno, metalli, ecc.) da quelli precedentemente identificati;
- 3.14** l’Impresa dovrà sempre tenere presso l’impianto, a disposizione degli Enti di controllo la procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposto secondo quanto previsto dai d.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 52/07, anche in osservanza della regolamentazione regionale in materia, il quale dovrà essere mantenuto aggiornato;
- 3.15** i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva (R13) dovranno essere destinati a recupero (R5) presso impianti terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi;
- 3.16** i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva [R13] dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero [R5] entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto, mentre i rifiuti in deposito temporaneo, derivanti dalle operazioni di trattamento svolte presso l’impianto, dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 183, comma 1, lett. bb), del d.lgs. 152/06;
- 3.17** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta;
- 3.18** le aree di ricevimento e stoccaggio provvisorio devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti;

- 3.19** i basamenti di tutte le sezioni dell'impianto ed in particolare quelle destinate alle aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, devono essere pavimentate ovvero impermeabilizzate qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta;
- 3.20** le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva [R13] devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 3.21** l'Impresa deve rispettare le norme tecniche di cui all'Allegato 5 del d.m. 5.02.1998, e più precisamente:
- 3.21.1** l'impianto deve essere provvisto di:
- a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
 - b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;
 - c) idonea recinzione;
- 3.21.2** nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti. Deve essere distinto il settore di conferimento da quello di messa in riserva;
- 3.21.3** la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 3.21.4** il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
- 3.21.5** l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;
- 3.21.6** i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
- 3.21.7** la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
- 3.21.8** i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;

- 3.21.9** i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- 3.21.10** i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- 3.21.11** i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 3.21.12** lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- 3.22** presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 3.23** nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; i materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 3.24** la quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero non può eccedere, in un anno la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso;
- 3.25** per le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero di materia [R5] effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";
- 3.26** i materiali provenienti dalle operazioni di recupero [R5] cessano la qualifica di rifiuti (m.p.s./prodotti usualmente commercializzati) qualora l'attività, i procedimenti ed i metodi di riciclaggio e di recupero di materia rispettino quanto stabilito ed individuato nell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5/02/1998 e garantiscano l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate, ed a quelle individuate ai punti x.x.3 (*Attività di recupero*) e x.x.4 (*Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*). In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal suddetto decreto ministeriale non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;
- 3.27** le materie prime secondarie ottenute dai processi di recupero autorizzati (R5) e destinate all'edilizia devono possedere caratteristiche conformi all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e dovranno rispettare i limiti di cui all'Allegato 3 del d.m. 5/02/98;

- 3.28** i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi riportati nell'istanza; è vietata la commistione, anche in fase di preparazione dei carichi da destinare agli utilizzatori finali, e deve essere garantita la tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;
- 3.29** l'Impresa dovrà tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo le norme tecniche di settore vigenti per le materie prime secondarie in uscita ottenute dal recupero di rifiuti;
- 3.30** restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 3.31** i rifiuti sottoposti presso l'insediamento esclusivamente alle operazioni di messa in riserva [R13], dovranno essere inviati, nel completo rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/06 e dal d.m. 5.02.1998, ad idonei impianti che svolgono effettivamente attività di recupero di materia [Rx], operanti in procedura semplificata ex art. 216 del d.lgs. 152/06, ovvero in procedura ordinaria ex art. 208 del d.lgs. 152/06 o in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis - Parte Seconda del d.lgs. 152/06), a condizione che gli stessi svolgano ed ottengano materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06 (EoW, m.p.s. o prodotti usualmente commercializzati), nella stretta osservanza di quanto stabilito dal d.m. 5.02.1998;
- 3.32** i rifiuti in uscita dal centro, decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso il sito, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva (R13) e/o di deposito preliminare (D15), se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D13 dell'allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R9 dell'allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall'art. 212 del citato decreto legislativo gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 120/2014 (d.m. 406/98);
- 3.33** devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;
- 3.34** dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 3.35** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3.36** dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie interne recapitanti nella vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; queste ultime dovranno essere periodicamente verificate ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in

conformità alla Parte Quarta del d.lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

- 3.37** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 3.38** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 3.39** durante la gestione dell'impianto dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo anche la delimitazione delle aree di lavoro e di circolazione delle persone e dei mezzi meccanici di movimentazione e trasporto;
- 3.40** qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità;
- 3.41** la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Milano, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
- 3.42** in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
- 3.43** in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
- 3.44** in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, effettuate dall'interessato attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione e atti di notorietà, verranno adottati i provvedimenti di cui al comma 4, dell'art. 216, del d.lgs. 152/06 e si applicheranno le sanzioni previste per legge;
- 3.45** ai sensi dell'art. 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del d.m. 5.02.1998, l'Impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al

recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Milano ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
P.i. Piergiuseppe Sibia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Pratica trattata da:ing. Valeria Amodio



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

DATA 08/08/2016
PROT. N. 11445
FASC. 6.4\2016\335

ALLEGATO TECNICO D SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	SE.RE.CA. S.N.C. DI REALE CASTELLO FRANCESCO & LUANA.
Indirizzo Sede Legale	MILANO – VIA GIOVANNI MONTEMARTINI N. 6
Indirizzo Impianto	MILANO – VIA FABIO MASSIMO N. 15
Attività	<i>MOVIMENTO TERRA, DEMOLIZIONI E SCAVI, ACQUEDOTTI E FOGNATURE, PAVIMENTAZIONI STRADALI, LAVORI DI SCAVI STRADE E SBANCAMENTI E OGNI ALTRA ATTIVITA' AFFINE.</i>
Gestore dell'Impianto	Sig.ra LUANA REALE CASTELLO in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa.

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITA'

- 1.1. L'Impresa dichiara di svolgere l'attività di “*movimento terra, demolizioni e scavi, acquedotti e fognature, pavimentazioni stradali, lavori di scavi strade e sbancamenti e ogni altra attività affine.*” ed altresì che l'insediamento produttivo presenta una superficie totale scoperta di circa 4500 mq, totalmente soggetta alle disposizioni del R.R. 4/2006.
- 1.2. Dalla planimetria denominata “*Planimetria aree di recupero e di messa in riserva e sistema smaltimento acque – Tav. 1 dell'Aprile 2016*”, trasmessa come documentazione integrativa dal SUAP del Comune di Milano in data 27.04.2016 (Prot. Uff. d'Ambito n. 1306/2016 – A.U.A. 20/2013 del 27.04.2016), si evince che l'Impresa ha un solo punto di allaccio in pubblica fognatura ubicato lungo la Via Fabio Massimo ed indicato in planimetria e relazione tecnica, costituito da:
- acque meteoriche di prima e seconda pioggia. Le acque meteoriche derivanti dal dilavamento del piazzale, vengono raccolte separatamente in modo da trattare le acque di prima pioggia con sistema scolmatore, stoccaggio e separazione per decantazione e flottazione, separatore di oli con filtro a coalescenza e da qui raccolte in idonee cisterne e sollevamento per il conferimento finale nella fognatura comunale, previo passaggio in idoneo pozzetto di ispezione e prelievo campioni dedicato e cameretta interrata contenente il gruppo ispezione-sifone-braga.
 - acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici, con scarico diretto in pubblica fognatura, previo passaggio in pozzetto di campionamento dedicato;
 - acque meteoriche derivanti dalle coperture dei fabbricati.

- 1.3. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la denominata “*Planimetria aree di recupero e di messa in riserva e sistema smaltimento acque – Tav. 1 dell’Aprile 2016*”, trasmessa come documentazione integrativa dal SUAP del Comune di Milano in data 27.04.2016 (Prot. Uff. d’Ambito n. 1306/2016 – A.U.A. 20/2013 del 27.04.2016)

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

- 2.1. Acquisito il parere espresso da MM S.p.A. con nota del 20.07.2016, trasmesso all’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 20.07.2016 (Prot. Uff. Ambito n. 10339), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato dal quale risulta che:
- a) l’insediamento in oggetto ha lo scarico diretto verso la fognatura esistente a servizio di Via Fabio Massimo, costituita da un condotto di sezione DN 110 cm, con portata massima di 1,022 m³/s;
 - b) per le acque reflue meteoriche si prescrive un conferimento massimo di 40 l/s per ettaro di superficie impermeabile, come da Piano Regionale di Risanamento delle Acque;
 - c) il sito è ubicato nel bacino scolante verso il depuratore di Nosedo;
 - d) la portata dello scarico risulta compatibile con la capacità di smaltimento della rete di fognatura di riferimento ed anche per quanto riguarda l’impianto di trattamento;
 - e) le caratteristiche qualitative dello scarico sono compatibili con i sistemi ed i processi depurativi attuati nell’impianto di trattamento e con i materiali che costituiscono la rete di fognatura;
 - f) le caratteristiche tecniche dell’allacciamento e la posizione del pozzetto prelievo, così come indicate nella planimetria allegata all’istanza, risultano idonee allo scopo;
 - g) nel raggio di 200 metri dal sito, non sono presenti pozzi di adduzione pubblica per acqua potabile.
- 2.2. Ritenuto che il presente Allegato debba autorizzare unicamente lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia a fronte del fatto che l’Impresa non dichiara alcuna attività di lavaggio delle superfici scolanti e che quindi non si sono potute effettuare valutazioni circa l’influenza che tale operazione eserciterebbe sul sistema di raccolta e trattamento, salvo che l’Impresa nell’ottemperare alla prescrizione di cui al punto n. 3.8 chieda un aggiornamento dell’autorizzazione.
- 2.3. Le acque meteoriche di prima pioggia relative alle superfici scolanti destinate alla movimentazione mezzi e stoccaggio rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del R.R. n. 04/2006, alla disciplina dello smaltimento stabilita in materia dal Regolamento citato;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

- 2.4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del R.R. n. 4/2006 le acque di lavaggio delle superfici scolanti interessate dalla disciplina delle prime piogge sono soggette alla medesima regolamentazione di queste ultime.
- 2.5. Gli scarichi dei servizi igienici sono da considerarsi all'origine acque reflue domestiche, così come definite dall'art. 74, comma 1, lettera g) del D.lgs. 152/06 s.m.i. e dall'art. 5, comma 1 del R.R. 3/06 e sono sempre ammessi se effettuati in reti fognarie e pertanto non sono da autorizzare, così come stabilito dagli artt. 107, comma 2 e 124, comma 4 del citato D.lgs. 152/06 s.m.i., purché siano esercitati nel rispetto del “*Regolamento del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano*”.
- 2.6. L'Impresa SE.RE.CA. S.N.C. DI REALE CASTELLO FRANCESCO & LUANA è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso l'insediamento produttivo ubicato in Via Fabio Massimo n. 15, nel Comune di Milano.
- 2.7. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, ferma restando la responsabilità di MM S.p.A., per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche, potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. **L'Impresa è tenuta al rispetto del limite di conferimento massimo di 40 l/s per ettaro di superficie impermeabile, come da Piano di Tutela delle Acque;**
- 3.2. Le acque meteoriche di prima pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente Allegato sono le acque che confluiscono nel punto di scarico in pubblica fognatura, indicato in planimetria e nella relazione tecnica, ubicato in Via Fabio Massimo, come indicato nella planimetria e nella relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione.
- 3.3. Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia di cui al punto 3.1 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall'Ufficio d'Ambito indicati nel “*Regolamento del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano*”.
- 3.4. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del “*Regolamento del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano*” che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Allegato nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.5. Il Gestore dell'Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

- 3.6. Il Gestore dell'Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione, riportante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.
- 3.7. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale e ad MM S.p.A. ogni interruzione dell'attività degli impianti di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione.
- 3.8. **Il Gestore dell'impianto entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, qualora debba scaricare in pubblica fognatura i reflui derivanti dall'attività di lavaggio delle superfici scolanti, dovrà inoltrare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale nonché ad MM S.p.A., una relazione integrativa rispetto a quella presente agli atti, che dettagli la menzionata attività di lavaggio e contestualmente fare istanza di aggiornamento del titolo affinché l'Autorità possa rettificare il titolo già emesso autorizzando altresì le acque di lavaggio delle aree esterne. Trascorsi i 30 giorni senza che l'Impresa abbia adempiuto a quanto prescritto, l'attività di lavaggio delle aree esterne si intenderà come non esercitata.**
- 3.9. Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque.
- 3.10. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.
- 3.11. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.12. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.
- 3.13. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.
- 3.14. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.15. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

- 3.16. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.17. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi - *“Planimetria aree di recupero e di messa in riserva e sistema smaltimento acque – Tav. 1 dell’Aprile 2016”*, devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.
- 3.18. Il Gestore dell’Impianto oggetto del presente Allegato è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.
- 3.19. Si ricorda alla Società richiedente che, secondo quanto stabilito dal Regolamento aziendale della Società MM S.p.A., i soggetti che scaricano reflui produttivi nella pubblica fognatura, sono tenuti ad inviare annualmente una auto-denuncia, tramite il modulo presente sul sito www.milanoblu.com all'interno dell'area *“Come fare per”*, al punto *“Denuncia di scarico delle acque di rifiuto degli insediamenti produttivi”*. L'invito deve essere effettuato entro la data ultima del 31 gennaio.

4. CONTROLLI

- 4.1. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di MM S.p.A., alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell’Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell’Autorizzazione Unica Ambientale, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 4.2. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell’art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell’Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- 4.3. **L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente allegato facente parte integrante dell’Autorizzazione Unica Ambientale e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell’infrazione, chiede all’Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell’Autorizzazione Unica Ambientale limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**
- 4.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell’art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di MM S.p.A., si riserva di modificare i



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.

- 4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento Locale d'Igiene del Comune di Milano e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO
D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO – AZIENDA SPECIALE
(Avv. Italia Pepe)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'Istruttoria: Geom. Giulio Fabrizio PELOSO - email: g.peloso.ato@cittametropolitana.milano.it - tel. 02/7740.3712

Responsabile Servizio integrazione tecnico ambientale e pianificazione ATO Città di Milano – ATO Città Metropolitana di Milano: Ing. Saverio Rocco CILLIS - email: s.cillis.ato@cittametropolitana.milano.it – tel. 02/7740.2246

ALLEGATO TECNICO

1) IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA

Ragione Sociale	SE.RE.CA s.n.c.
Indirizzo insediamento	Via Fabio Massimo 15
Comune	Milano
Settore di appartenenza	Edilizia
Settore produttivo	Materiali per edilizia
Attività specifica	Trattamento di rifiuti prodotti durante lo svolgimento di attività di cantiere in aree residenziali e/o industriali
Codice ISTAT	45.11 - 45.21.2 - 45.23 - 60.24
Dipendenti	Operai : 2 Impiegati/dirigenti/ titolari: 3

2) MATERIE PRIME

La ditta dichiara di prevedere un quantitativo di materiale da trattare pari a:

Demolizioni edilizie e industriali esenti da amianto : 6 t/mese

Il materiale è stoccato in cumuli in area dedicata nei pressi della zona del frantoio mentre i prodotti finiti sono stoccati in cumuli a valle delle operazioni di frantumazione.

3) FASI LAVORATIVE INTERESSATE

Le fasi operative e gli inquinanti prevedibili connessi all'esercizio dell'impianto mobile di trattamento sono:

Impianto	Fase	INQUINANTI
Impianto di separazione e frantumazione	caricamento	Polveri
	frantumazione	
	deferrizzazione	
	vagliatura	
	stoccaggio in cumuli	

4) EMISSIONI ED IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

L'impianto non è presidiato da sistemi localizzati di aspirazione pur prevedendo il contenimento delle emissioni diffuse tramite un sistema di nebulizzazione/umidificazione localizzato nelle zone di maggiore criticità.

5) PRESCRIZIONI

La ditta dovrà fare riferimento per le fasi operative oggetto della domanda di autorizzazione ai presupposti regolamentari e prescrittivi contenuti nell'allegato tecnico che fa parte integrante di:

- DGRL n. 196 del 22/06/2005 "Attività di trattamento e stoccaggio di materiali inerti", con

- particolare riferimento alle previsioni di cui alla TABELLA VIII che detta prescrizioni e modalità operative finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse ed avendo cura di integrare questo allegato tecnico con le previsioni relative alle “Prescrizioni e considerazioni di carattere generale” qui riprese con l’articolazione modificata in sede di tavolo tecnico regionale;
- DGRL 13943 del 2003, che definisce e riepiloga le caratteristiche tecniche ed i criteri di utilizzo delle «Migliori tecnologie disponibili» per la riduzione dell’inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità.

Attività di TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DI MATERIALI INERTI

TABELLA I AMBITO DI APPLICAZIONE

Qualsiasi impianto, come definito dall’art. 2, comma 9) del d.p.r.203/88, che svolga attività in cui vengano effettuate operazioni di stoccaggio, movimentazione e riciclaggio di materiali lapidei ed inerti in genere provenienti da:

- Attività estrattiva, cave, limi e limi sabbiosi o argillosi provenienti dal lavaggio degli inerti di cava, ciottoli di dimensioni eccedenti non commercializzabili;
- Materiali di risulta da scavi e sbancamenti (terre, sassi, pietra, ghiaia, sabbia);
- Demolizioni edilizie, industriali e ripristini ambientali (laterizi e calcestruzzi armati e non, intonaci, esenti da amianto);
- Rimozione di platee o fondazioni stradali non riciclabili nella bitumatura;
- Sottoprodotti e scarti delle industrie del cemento, della ceramica e del cotto, dei manufatti prefabbricati;
- Sfridi provenienti dalla lavorazione del marmo e del granito;
- Scorie, terre e sabbie di fonderia;
- Materiali assimilabili a quelli precedentemente descritti.

Tutte le materie prime utilizzate devono essere esenti da amianto o altre sostanze pericolose o ritenute tali dalle normative vigenti.

TABELLA II FASI LAVORATIVE

Sommatoria descrizione:

1. Accumulo delle materie prime;
2. Cernita dei materiali estranei (legno e plastica);
3. Frantumazione, riduzione volumetrica;
4. Deferrizzazione;
5. Vagliatura;
6. Accumulo del prodotto finito.

TABELLA III

TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL' IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE

Tipologia dell'inquinante	MATERIALE PARTICELLARE
Fasi di provenienza	Tutte
Tipologia impianto di abbattimento (V. TABELLA VI)	D.MF.01 / D.MF.02 / DC.PE.01 / D.MM. 01 / D.MM.02
Limiti	10 mg/Nm ³

La documentazione tecnica e le valutazioni attestanti il rispetto delle limitazioni dovranno essere tenute a disposizione degli organi preposti al controllo.

TABELLA IV

PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla TABELLA III - TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL' IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, in particolare il sistema dovrà essere:

- 1 Progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto
- 2 Individuato nell'ambito delle schede riportate nella TABELLA VI rispettando i requisiti impiantistici specificati

TABELLA V

CONTROLLO DEGLI INQUINANTI E VERIFICA DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE

I riscontri analitici delle emissioni dovranno essere effettuati, ove prescritto e/o necessario e nelle più gravose condizioni di esercizio, utilizzando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12/7/90 e dagli allegati al d.m. 25/8/00 o altri metodi equivalenti ritenuti idonei dall'Ente di rilevamento territorialmente competente.

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate con cadenza temporale annuale e tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/m³) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto (– Limiti – TABELLA III – TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL' IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE).

TABELLA VI

SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Gli impianti di abbattimento citati nel presente allegato sono i seguenti (V. nota 1 TABELLA VII):

SCHEDA D.MM.01

SCHEDA D.MM.02

DEPOLVERATORE A SECCO

SCHEDA D.MF.01

SCHEDA D.MF.02

DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE

TABELLA VII

NOTE

1 Le caratteristiche degli impianti di abbattimento sono indicate nell'ALLEGATO N° 32 – MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI - alla D.G.R. 15 Dicembre 2000 – n°. 7/2663, come modificata con la D.G.R. 1 Agosto 2003 - n°. VII/13943 e successive modificazioni. Tale allegato, riporta le schede degli impianti d'abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati da singoli cicli produttivi.

TABELLA VIII

PRESCRIZIONI MODALITA' OPERATIVE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE:

Emissioni di polveri nella manipolazione, lavorazione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti:

Si applica quanto previsto dall'allegato 6 del D.M. 12/07/90, e più precisamente la Ditta dovrà attenersi a quanto segue:

a) Manipolazione e trattamento di sostanze polverulente (Allegato 6, punto 6.2 del D.M. 12/07/90)

Le macchine, gli apparecchi e le altre attrezzature, usate per la preparazione o produzione (ad es. frantumazione, cernita, vagliatura, miscelazione, riscaldamento, raffreddamento, pellettizzazione, bricchettazione) di sostanze polverulente devono essere ove possibile dal punto di vista tecnico ed impiantistici incapsulate.

In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione, potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua.

Gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

Il sistema adottato per il contenimento delle emissioni polverulente (gruppo filtrante o gruppo di nebulizzatori), dovrà in ogni caso garantire un contenimento adeguato della polverosità.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficiente l'adozione di sistemi d'ugelli nebulizzatori, e richiedere l'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido.

- b) Trasporto, carico e scarico delle sostanze polverulente (Allegato 6, punto 6.3 del D.M. 12/07/90):

Per il trasporto di sostanze polverulente devono essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi.

Se non è possibile l'incapsulamento, o è possibile realizzarlo solo parzialmente, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm.

I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori devono essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.

L'altezza di caduta dei materiali deve essere mantenuta adeguata, possibilmente in modo automatico. Qualora ciò non sia possibile, dovranno essere previsti sistemi alternativi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).

Nel caso in cui sia utilizzato un impianto di depolverazione a mezzo filtrante (filtri a maniche o tasche) o ad umido (torre di lavaggio, scrubber), dovrà essere rispettato, all'emissione, il valore limite di 10 mg/Nm³.

Le strade ed i piazzali devono essere realizzati in modo tale da non dare accumulo e sollevamento di polveri a seguito di passaggi di veicoli o alla presenza d'eventi meteorologici sfavorevoli (ad esempio: umidificazione costante, asfaltatura o altri tipi di pavimentazione).

- c) Operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti (Allegato 6, punto 6.4 e punto 6.5 del D.M. 12/07/90):

Per il magazzinaggio di materiali polverulenti, al fine di minimizzare la polverosità ambientale, sono generalmente impiegati i seguenti sistemi:

- a) Stoccaggio in silos;
- b) Copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
- c) Copertura della superficie, ad es. con stuoie;
- d) Manti erbosi;
- e) Costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
- f) Provvedere a mantenere costantemente una sufficiente umidità superficiale.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario, l'adozione specifica di una o più misure scelte tra quelle sopra indicate.

Qualora l'impianto produttivo sia dotato di un sistema di aspirazione localizzata e susseguente impianto di abbattimento, il valore limite all'emissione cui fare riferimento è il seguente:

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- a. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- b. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 269.14 del DLgs 152/06.
- c. Gli impianti termici civili sono comunque regolati dalle disposizioni di cui al titolo secondo ed all'allegato IX alla parte quinta del DLgs 152/2006 che complessivamente disciplinano l'esercizio degli impianti aventi potenzialità inferiore alle soglie stabilite dal citato art. 269.14 dello stesso DLgs 152/2006.
- d. Gli impianti di abbattimento, per quanto previsto dal DPR 15 aprile 1971 n° 322, devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti;
 - idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni opportunamente documentate e, comunque, concordate con l'A.R.P.A. competente per territorio;
 - una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non siano state definite le procedure di cui sopra;
- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

- CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- ◆ manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- ◆ manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili) o, in assenza delle indicazioni di cui sopra, con frequenza almeno semestrale;
- ◆ controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione ed eventuale depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

- MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non previsto dall'autorizzazione, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'Autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 15 giorni dalla data stessa all'Autorità competente, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio.

- MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Si rammenta in ogni caso che:

- il ciclo di campionamento deve essere realizzato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime ed in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
- i risultati della campagna di rilevazioni devono essere presentati entro 30 giorni dalla data di messa a regime degli impianti all'Autorità competente, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio;
- gli esiti delle rilevazioni devono essere accompagnate da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di

campionamenti ivi previsti.

Le verifiche successive devono essere eseguite con **cadenza annuale** a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve, fatte salve diverse specifiche disposizioni dell'Autorità competente, essere inviata all'A.R.P.A. competente per territorio.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dall'A.R.P.A. competente per territorio all'Autorità competente al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali siano stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L' esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

- METODOLOGIA ANALITICA

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal DLgs 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'A.R.P.A. competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- l'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
 - i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
 - i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
 - i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ od in $\text{Nm}^3\text{T/h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{S}$ od in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;
- nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.



Data 19/01/2017
Protocollo 14432/2017 fasc. 9.3\2016\644
Pagina 1

Spett.le
SERECA S.a.s.
sereca@pec.it

e p.c.
Spett.le
S.U.A.P. del Comune di Milano

Ato Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di
Milano - Azienda Speciale

Oggetto: Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 7704/2016 del 31/08/2016 a favore all'impresa SE.RE.CA. S.a.s. di REALE CASTELLO FRANCESCO & C - P.IVA 11743160159 con sede legale in via Giovanni Montemartini n. 6, Milano ed insediamento in via Fabio Massimo n. 15, Milano - Trasmissione Voltura Autorizzazione Unica Ambientale.

Con la presente si trasmette il provvedimento in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Gestione procedimenti A.U.A.
Dott. Giuseppe Bono

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Allegati:

1. Voltura R.G. n. 288/2017 del 18/01/2017.

Città Metropolitana di Milano

Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia

V.le Piceno, n. 60 - 20129 Milano - tel: 027740. 5679 pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: Dott. Giuseppe Bono tel: 027740.3970 e-mail: g.bono@cittametropolitana.mi.it - Responsabile del Servizio Gestione Procedimenti AUA



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Qualità Dell'aria, Rumore Ed Energia

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.288/2017 del 18/01/2017

Prot. n.13169/2017 del 18/01/2017
Fasc.9.3 / 2016 / 644

Oggetto: Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 7704/2016 del 31/08/2016 a favore all'impresa SE.RE.CA. S.a.s. di REALE CASTELLO FRANCESCO & C - P.IVA 11743160159 con sede legale in via Giovanni Montemartini n. 6 Milano e insediamento in via Fabio Massimo n. 15 Milano

Il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.*

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.

Vista la Legge 07 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16.

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano Rep.Gen. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano".

Premesso che con Provvedimento R.G. n. 7704/2016 del 31/08/2016 questa Città metropolitana, ai sensi del D.P.R. 59/2013, ha autorizzato l'impresa SE.RE.CA. S.N.C. di REALE CASTELLO FRANCESCO & LUANA - P.IVA 11743160159 con sede legale nel comune di Milano in via Giovanni Montemartini N. 6 e insediamento nel comune di

Milano in via Fabio Massimo N. 15, allo ex art. 216 del d.lgs. 152/2006, per operazioni di gestione rifiuti, ex art. 216 del d.lgs. 152/2006, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e per scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia.

Preso atto che l'impresa SE.RE.CA. S.N.C. con nota del 19/12/2016 prot. n. 291787 ha comunicato di aver cambiato nome e ragione sociale restando invariati tutti gli altri riferimenti anagrafici societari e, pertanto chiede la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 704/2016 del 31/08/2016 a favore di SE.RE.CA. S.a.s. di REALE CASTELLO FRANCESCO & C - P.IVA 11743160159 con sede legale in via Giovanni Montemartini n. 6 Milano e insediamento in via Fabio Massimo n. 15 Milano. Con successiva nota del 18/01/2017 prot. n. 13151 ha provveduto ad integrare la documentazione con il versamento degli oneri istruttori dovuti.

Ritenuto di procedere alla voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 7704/2016 del 31/08/2016 a favore della nuova denominazione aziendale SE.RE.CA. S.a.s. di REALE CASTELLO FRANCESCO & C - P.IVA 11743160159 con sede legale in via Giovanni Montemartini n. 6 Milano e insediamento in via Fabio Massimo n. 15 Milano, per le motivazioni sopra espresse.

Visti e richiamati:

- gli artt. 43 e 44 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano, oggi Città metropolitana;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, ed in particolare il testo approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 22/2014 in data 13/11/2014, atti n. 221130/1.10/2014/16;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Metropolitan R.G. 59/2016 del 15/12/2016 atti n. 288032/5.3/2016/5 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2016 e contestuale riequilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs 18/8/2000 nr. 267 e dell'articolo 1 commi 756-758 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016)";
- il decreto del Sindaco Metropolitan R.G. 315/2016 del 20/12/2016 atti n. 292650/5.4/2016/9, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016.

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa.

Richiamato il PEG 2015 e analoghe previsioni del PEG 2016 - Obiettivo n.14531 - Programma AA009.

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate.

DECRETA

1) di volturare l'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 7704/2016 del 31/08/2016 per operazioni di gestione rifiuti, ex art. 216 del d.lgs. 152/2006, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e per scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia, a favore dell'impresa SE.RE.CA. S.a.s. di REALE CASTELLO FRANCESCO & C - P.IVA 11743160159 con sede legale in via Giovanni Montemartini n. 6 Milano e insediamento in via Fabio Massimo n. 15 Milano ; ferme restando le condizioni e prescrizioni di cui al suddetto titolo autorizzativo che con il presente decreto viene volturato e che si intendono integralmente richiamate nonchè quelle indicate nell'Allegato Tecnico Prot. CMMI n. 41412 del 19/02/2015, unito all'elaborato grafico "Planimetria aree di recupero e di messa in riserva e sistema smaltimento acque – datata febbraio 2014", Allegato Tecnico Prot. n. 213958 del 25/08/2015 e Allegato Tecnico Prot. ATO n. 11445 del 8/08/2016.

2) Di confermare la durata di quindici anni dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. competente dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 7704/2016 del 31/08/2016 all'impresa precedente titolare, ricordando che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013.

3) Il presente provvedimento produrrà i suoi effetti dalla data di notifica, a mezzo pec da parte Città metropolitana di Milano, all'impresa richiedente.

4) Ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Dott. Giuseppe Bono - responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti A.U.A.";

5) Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città Metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitan; il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è l'Arch. Giovanni Roberto Parma – Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia;

6) il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città metropolitana di Milano.

7) Si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano, ora Città metropolitana.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC 2016-2018 a rischio basso e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di

Milano e dalle Direttive interne.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

Il Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia
Arch. Giovanni Roberto Parma

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'Istruttoria: il Responsabile del procedimento